



DELIBERA N. 228/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIA
TEAM COMMUNICATION S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “MILANO PAVIA TV – LCN 78”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 29, COMMA 4 LETT. C), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 2/2023 – PROC. N. 26/23/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;



VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “*Aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”(di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 20 del 28 ottobre 2003, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Lombardia;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'*Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia l'esercizio delle



funzioni di “vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, ha rilevato che il servizio media audiovisivo “*Milano Pavia TV*”, autorizzato a trasmettere in Lombardia con il numero di LCN 78 e pertanto assegnatario di una numerazione ricompresa nel “*primo arco di numerazione*” di cui alla delibera n. 116/21/CONS, ha mandato in onda dal 23 al 29 giugno 2023, nella fascia oraria notturna (dalle ore dalle ore 00:00 alle ore 02:00 circa) il programma “*D Spenser Night*”, recante “*esplicite scene di nudità con visione integrale, diretta e ravvicinata degli organi genitali (a titolo meramente esemplificativo: il 26 giugno alle ore 00:10, alle ore 00:44 e ancora alle ore 01:17 ed altresì il 24 giugno alle ore 00:54), ovvero di modelle in pose ed atteggiamenti che simulano l’attività sessuale (24 giugno alle ore 00:58) oltre che scene saffiche (26 giugno ore 01:25)*”.

Con provvedimento n. 2/2023 del 7 settembre 2023 (prot. n. COR.2023.0001094), il CO.RE.COM. Lombardia ha pertanto accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Media Team Communication S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo “*Milano Pavia TV*”, la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 1, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso, nella settimana compresa tra il 23 ed il 29 giugno 2023 programmi che presentano scene pornografiche, nonché la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 4, lett. c) del medesimo decreto n. 208/2021 per aver mandato in onda programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti su un canale del primo arco di numerazione.

2. Deduzioni della società

La società Media Team Communication S.r.l., cui il citato atto di contestazione n.2/2023 del 7 settembre 2023 è stato notificato in pari data, con note del 7 e del 20 settembre 2023, ha chiesto l’archiviazione degli atti rappresentando quanto segue:

- non può essere contestata all’emittente la trasmissione di materiale pornografico in quanto nella programmazione di “*Milano Pavia TV*” non si riscontra la presenza di contenuti che riproducono atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, né alcuni semplici ammiccamenti, movenze concupiscenti o simulazioni di attività sessuali



possono concorrere a qualificare le scene mandate in onda come pornografiche. In proposito pare opportuno fare riferimento da un lato al significato letterale del termine pornografia e dall'altro al concetto giuridicamente attribuito allo stesso. Riguardo alla descrizione fornita nel linguaggio c.d. comune, appare opportuno riferirsi alla definizione fornita da Treccani, per la quale si intende pornografica la *“trattazione o rappresentazione (attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli, ecc.) di soggetti o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore”*; il tema della *“ritenuta oscenità”* presuppone un'indagine oltre che di natura giuridica, anche di carattere sociologico al fine di poter comprendere cosa debba intendersi nella società contemporanea per *“soglia del pudore”* e stabilire il limite oltre il quale una rappresentazione sia da ritenersi oscena. In merito all'oscenità si ritiene, aderendo ad alcune tesi dottrinali, che la stessa non possa essere riconducibile soltanto ad eventi o rappresentazioni capaci di destare reazioni affettivo-cognitive di desiderio sessuale, ma si rende necessario che tale desiderio sia *“moralmente proibito”* e per tracciare il confine tra moralità e immoralità non può prescindersi da considerazioni legate all'evoluzione della società e della percezione collettiva riguardo ad abitudini e comportamenti inerenti alla sfera sessuale. In proposito appare opportuno rammentare come il Giurì di autodisciplina pubblicitaria, in diverse pronunce, abbia affermato di non essere *“giudice del buon gusto”*, concludendo che non debba essere applicata censura a pubblicità che utilizza raffigurazioni o elementi erotici in maniera non volgare o deviante ed ancora valutando che la presenza del nudo femminile non sarebbe di per sé idonea a suscitare reazioni di disapprovazione nel pubblico. Dalle decisioni del Giurì può dedursi che la nudità femminile (o, comunque, la nudità in generale) non subirebbe più una (totale) riprovazione sociale e, di conseguenza, non possa essere ricondotta aprioristicamente alla pornografia. In base alle suddette linee interpretative, la nozione di oscenità/immoralità caratterizzante la pornografia potrebbe invece ricondursi alle modalità volgari/devianti con cui viene rappresentata, in quell'ambito, la nudità. Sotto il profilo normativo si osserva che l'art. 1, comma 466, della legge n. 266/2005, cui è conseguito il D.P.C.M. del 13/03/2009 che ne ha ripreso integralmente il testo, ha stabilito che *“per «materiale pornografico» si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti”* di cui, come sopra rilevato, non si riscontra la presenza nelle trasmissioni oggetto di contestazione mandate in onda da *“Milano Pavia TV”*;

- a conferma della necessità di abbattere talune barriere culturali, retaggio del secolo scorso e attualizzare i canoni dell'oscenità e della cd. *“pubblica morale”*, si osserva che nell'ambito della programmazione di molteplici emittenti televisive, anche nazionali presenti nel primo arco di numerazione, si riscontra la trasmissione di contenuti del genere di quelli contestati, come ad esempio nelle cd. *“commedie sexy”* e/o nella serie *“visioni erotiche”*, divenuti un genere *“cult”* ed inoltre si assiste alla trasmissione di messaggi promozionali che richiamano esplicitamente pratiche sessuali o di corteggiamento in contesti provocanti, o ancora alla trasmissione di videoclip musicali in orario diurno ad esplicito contenuto sessuale;



- parte dei contenuti presenti nelle trasmissioni oggetto di contestazione potrebbero essere ricondotti ad opere artistiche (come, ad esempio, la scena della ballerina delle ore 00:10 del 26 giugno 2023 dove, seppur completamente priva di vestiario, la protagonista non compie alcun gesto orientato alla provocazione sessuale), oppure a sketch comici o ad estratti di videoclip musicali;

- la programmazione oggetto di contestazione, diffusa esclusivamente in orario notturno (fascia oraria 23:00/07:00), è stata preceduta da un avviso atto ad evidenziare che “*per le immagini e i contenuti la visione della trasmissione è consigliata ad un pubblico adulto*”, nonché accompagnata per tutta la sua durata dal simbolo visivo (striscia di colore rosso) previsto dalle disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs n. 208/2021;

- a conferma della buona fede dell’emittente, che trasmetteva “*DSpenser Night*” con la convinzione di essere nel rispetto delle regole mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti richiesti per escludere che i minori assistano normalmente alla trasmissione, l’editore, il giorno stesso della notifica dell’atto di contestazione, ha immediatamente provveduto alla sospensione del programma.

Il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 15 del 16 novembre 2023, ha ritenuto di confermare quanto emerso nella fase istruttoria proponendo la prosecuzione del procedimento con l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 1, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 4, lett. c) del medesimo decreto n. 208/2021.

3. Valutazioni dell’Autorità

Al riguardo si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata unicamente la violazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per i seguenti motivi:

- il fornitore di servizi media audiovisivi “*Milano Pavia TV*”, operante in Lombardia sul canale LCN 78, in data 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 giugno 2023, in fascia oraria notturna (dalle ore 00:00 alle ore 02:00 circa) ha trasmesso il programma a carattere erotico “*DSpenser Night*” realizzato attraverso il montaggio di una serie di spezzoni di filmati di vario genere tratti dalla rete e dal satellite ed inerenti all’ambito della sessualità e dell’erotismo. Le scene in esso rappresentate, in cui le protagoniste vengono inquadrare in atteggiamenti sensuali ed ammiccanti, vestite con indumenti intimi seducenti e talvolta con esposizione di nudi integrali, non appaiono caratterizzate dalla esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore, anche in considerazione dell’assenza di dialoghi, sostituiti per l’intera durata della trasmissione da un sottofondo musicale e dell’utilizzo della tecnica dello *slow motion* e dell’accelerazione delle immagini che concorrono ad impedire che la trasmissione assuma contorni morbosi, nonché dalla totale assenza di rappresentazioni di atti e comportamenti riferibili palesemente al rapporto sessuale o rievocanti sensazioni o manifestazioni della vita sessuale che devono rimanere opportunamente riservate. Per tali ragioni, le immagini rappresentate nel programma “*DSpenser Night*”, pur



contenendo chiare allusioni ad attività attinenti alla sfera sessuale, non risultando esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, né finalizzate alla stimolazione dell'istinto sessuale del telespettatore o connotate da gratuità rispetto al contesto del programma a carattere erotico in cui sono inserite, non possono essere qualificate come pornografiche;

- riguardo al riconoscimento delle immagini pornografiche nello specifico ambito delle trasmissioni radiotelevisive, si osserva che, come anche rilevato dal CO.RE.COM. Lombardia, la giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione Sez. I – Sentenza n. 17284 e sentenza n. 17285 del 2005), ha ritenuto che valgono a configurare le trasmissioni come pornografiche *“le immagini che non contengono semplicemente la esibizione di corpi - prevalentemente - di donne parzialmente o totalmente nudi, ma che si accompagnano, invece, a pose ed atteggiamenti dei personaggi che richiamano - e talvolta simulano - anche in maniera provocatoria rapporti sessuali”*. Più recentemente, in materia di qualificazione delle immagini pornografiche nel corso di una trasmissione televisiva, si è pronunciato il TAR Lazio che, richiamando il concetto di immagine pornografica fornito da Treccani, ha concluso che *“spetta all'interprete il compito di delineare la distinzione tra pornografia ed erotismo che trova la sua linea di demarcazione nel carattere immediato e diretto della rappresentazione sessuale (di qualsiasi tipologia) nella pornografia e nell'allusività che invece contraddistingue l'erotismo”* (cfr. sentenza TAR Lazio n. 7479/2019);

- quanto, invece, al quadro normativo e regolamentare in materia di pornografia, si osserva che l'AGCOM - considerando che il *“pubblico pudore”* costituisce una clausola generale di mutevole e difficile definizione che rimanda al sentire della società e che oscilla in base alla mutevolezza dei costumi ed al sentimento medio dei consociati ed altresì nella consapevolezza che per le rappresentazioni provocatorie della sessualità divulgate con il mezzo televisivo, destinato ad un pubblico indeterminato ed indeterminabile si è in presenza di un illecito amministrativo e non di un reato e pertanto debba riservarsi una soglia di tutela anticipata - con delibere n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 e n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, ha fissato una disciplina specifica nel settore delle trasmissioni radiotelevisive stabilendo che in tale ambito deve intendersi *“pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore”*, precisando poi che *“è offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza”*, circostanze che, come sopra osservato, non è dato riscontrare nelle scene mandate in onda da *“Milano Pavia TV”*. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamata dalla società Media Team Communication S.r.l. a sostegno della propria posizione, riguarda ambiti normativi eterogenei il cui tratto unificante è rappresentato dal perseguimento di precisi obiettivi economico-finanziari e la definizione di *“materiale pornografico”* fornita dall'articolo 1, comma 466 della stessa e dal decreto



attuativo 13 marzo 2009 - circoscritta al solo ambito tributario e non inerente al fenomeno della pornografia nel suo complesso o alla materia dei contenuti pornografici diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa - vale esclusivamente ad individuare i presupposti per l'applicazione dell'addizionale alle imposte sul reddito e non può avere, come anche le decisioni assunte dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria, alcuna ripercussione nel settore delle trasmissioni divulgate con il mezzo televisivo, la cui disciplina, ispirata al rispetto di valori costituzionali e di principi del tutto peculiari, come sopra osservato è stata delineata, in relazione al divieto di trasmissione di scene pornografiche, dall'AGCOM con delibere n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 e n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013;

- sebbene il programma "*DSpenser Night*", non presentando scene pornografiche o gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, non integri la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, non v'è dubbio che il legislatore, con le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sulla scorta dell'attività regolatoria svolta dall'AGCOM in materia di LCN con delibera n. 116/21/CONS, ha inteso realizzare un generale rafforzamento delle disposizioni poste a tutela degli utenti del primo arco di numerazione ed attribuire, nel rispetto delle abitudini e delle preferenze di questi ultimi, un particolare valore alla programmazione dell'emittenza locale assegnataria di tale arco di numerazione imponendo la diffusione di palinsesti di qualità e vietando, nel corso dell'intera programmazione giornaliera, la diffusione di trasmissioni rivolte ad un pubblico di soli adulti;

- la circostanza che il programma oggetto di contestazione sia stato diffuso esclusivamente in orario notturno (ore 23:00/07:00) e sia stato preceduto da un avviso finalizzato a consigliarne la visione al pubblico adulto, nonché sia stato accompagnato per tutta la sua durata da un simbolo visivo di colore rosso, come previsto per tutti gli archi di numerazione LCN dalle disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 208/2021 per la trasmissione di programmi che, pur non recando scene pornografiche, risultino potenzialmente nocivi per lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, non rileva nel caso di specie, ove il legislatore, come sopra osservato, attraverso il divieto stabilito dall'articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ha realizzato un rafforzamento della tutela in favore dell'utenza del primo arco di numerazione non operando alcun riferimento al carattere erotico/pornografico delle scene rappresentate, ma limitandosi a imporre una programmazione di qualità e vietare la diffusione di trasmissioni rivolte ad un pubblico di soli adulti;

- la riconducibilità del programma "*DSpenser Night*", al novero di quelli riservati al pubblico di soli adulti è confermata dalla stessa condotta dell'emittente che ha adottato gli accorgimenti previsti per la trasmissione di programmazione potenzialmente nociva per lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, ritenendo di dover informare i telespettatori negli istanti immediatamente antecedenti alla messa in onda che "*per le immagini e i contenuti la visione della trasmissione è consigliata ad un pubblico adulto*" e, del resto, risulta evidente come il programma, recante chiare allusioni ad attività attinenti alla sfera sessuale con esposizione di nudi integrali non può che ritenersi, per il carattere erotico che lo caratterizza e i contenuti veicolati, destinato al pubblico adulto e del tutto inadeguato alla visione da parte del pubblico minorenni;



- pur assumendo la buona fede della società Media Team Communication S.r.l., che ha provveduto alla sospensione del programma il giorno stesso della notifica dell'atto di contestazione, non si può tuttavia trascurare la genericità delle motivazioni addotte dalla stessa, che sostiene di aver agito nella convinzione di essere nel rispetto delle regole per aver adottato gli accorgimenti previsti dall'art. 37, comma 2, del D.lgs n. 208/2021; in proposito va rilevato che se da un lato, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge (Cass. civ. Sez. II, 19 giugno 2020, n. 11977), per costante giurisprudenza è tuttavia legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'agente, atte a superare la presunzione di colpa mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla posizione ricoperta (cfr. Cass. Sez. V, 25 maggio 2001, n. 7143, Sez. V, 19 giugno 2001, n. 8343, Sez. I 23 settembre 2003, n. 14107; Sez. I, 16 marzo 2004, n. 5304; Sez. I, 18 luglio 2005, n. 15155). Tali circostanze esimenti della responsabilità non si ravvisano nel caso in esame, ove la società avrebbe potuto evitare l'inadempienza operando i dovuti controlli sulla programmazione verificandone prima della messa in onda la conformità alle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che prescrivono il divieto di trasmissione di programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti nel primo arco di numeri LCN;

- la circostanza evidenziata dalla società Media Team Communication S.r.l. per la quale nell'ambito della programmazione di molteplici emittenti televisive presenti nel primo arco di numerazione, si riscontra la trasmissione di contenuti del genere di quelli contestati, non costituisce, di per sé, elemento che provi la conformità alla disciplina sull'esercizio dell'attività radiotelevisiva del programma oggetto di contestazione;

RITENUTO che, ad esito dell'esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Media Team Communication S.r.l., la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 208/21, per aver trasmesso sulla numerazione LCN 78 (primo arco di numeri) nei giorni 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 giugno 2023, in fascia oraria notturna (dalle ore 00:00 alle ore 02:00 circa) il programma "*DSpenser Night*" destinato ad un pubblico di soli adulti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. e), e 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:



A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Media Team Communication S.r.l. deve ritenersi di elevata gravità, considerato che gli episodi di violazione sono stati riscontrati per l'intero periodo sottoposto a verifica (dal 23 al 29 giugno 2023) e non sono pertanto risultati eventi isolati.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 350.652,00 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 208/21, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 giugno 2023 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Media Team Communication S.r.l. - codice fiscale 02305260180 - con sede legale in Vigevano (PV) Via Carlo Gusberty n. 17, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "Milano Pavia TV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio



eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 29, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/21.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 228/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 228/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba